

SENT. 33/2022  
FALL 30/2022  
REP. 37/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Massimo Morandini	presidente
dott. Giuseppe Barbato	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 39 / 2022 instaurato sul ricorso di  
GIULIA FACCHIN,  
con l'avv. Sonia Guglielminetti;

RICORRENTE

per la dichiarazione di fallimento di  
KRNECNI SLAVKO E C. S.N.C. (c.f. 02501050229),  
contumace;

RESISTENTE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente  
insistendo nell'istanza di fallimento.

\* \* \*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale  
imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.  
Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.

In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) l'omesso pagamento di quanto dovuto alla ricorrente, lavoratrice dipendente della società resistente, per retribuzione, trattamento di fine rapporto e altre spettanze, credito inutilmente azionato con procedimento monitorio (doc. 1 ricorrente), tenuto presente che si tratta di costi correnti d'impresa normalmente destinati ad esser coperti dai ricavi generati dalla produzione che essi costi concorrono a realizzare;
- b) gli infruttuosi tentativi esperiti dalla ricorrente di esecuzione forzata del proprio credito (cfr. docc. da 2 a 7 ricorrente);
- c) l'irreperibilità della società resistente presso l'indirizzo della sua sede legale (in via Petri, 2 a Pergine Valsugana), emersa in sede di notificazione del decreto ingiuntivo (cfr. doc. 1 ricorrente) e degli atti introduttivi del presente procedimento;
- d) i reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso INPS e INAIL, con cartelle di pagamento emesse dal 2019 affidate all'agente della riscossione per complessivi euro 20.820,85 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate - Riscossione), ai quali vanno aggiunti ulteriori euro 2.167,84 per debiti tributari (IRAP) accertati d'ufficio dall'amministrazione finanziaria (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate).

Il debitore, restando contumace, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b)

e c) dell'articolo 1, co. 2 l. fall., né ciò altrimenti risulta dagli atti.

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore, sia pur di poco (euro 31.203,36), alla soglia oggettiva di euro 30 mila di cui all'art. 15, u. co. 1. fall..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara il fallimento di KRNECNI SLAVKO E C. S.N.C. e del socio illimitatamente responsabile KRNECNI SLAVKO;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore lo Studio Pizzini & Partners;
- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- 5) stabilisce il giorno 09/02/2023 alle ore 09:45, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a

comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 dpr n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Trento, 14 OTT. 2022

Il giudice estensore

Benedetto Sieff

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Andrea Tabarelli

Il presidente

**IL GIUDICE**  
Massimo Morandini  
\* Massimo Morandini \*

TRIBUNALE DI TRENTO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, 17 OTT 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Andrea Tabarelli